



PROVINCIA DELL' AQUILA



PROVINCIA DI ROMA



PROVINCIA DI RIETI

- La Riserva Regionale Grotte di Pietrasecca rappresentata da

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Finalità

I Comuni e le Province , in coerenza con quanto già sottoscritto nel Protocollo d'intesa siglato il 24 gennaio 2009 in Collalto Sabino intendono perseguire unitariamente le seguenti finalità:

1. promuovere, attraverso una comune iniziativa, il territorio della Valle del Cavaliere con lo scopo di valorizzare il patrimonio storico culturale archeologico , quello ambientale, le tradizioni, le produzioni locali , le attività artigianali , quelle commerciali nonché la recettività sia alberghiera che di ristorazione;
2. realizzare punti d'informazione turistica nei luoghi di maggiore afflusso (fissi o itineranti) per promuovere il territorio dei comuni e le intere Province coinvolte,
3. elevare la qualità e la quantità media dell'offerta recettiva;
4. promuovere la cultura del territorio nei suoi vari aspetti ;
5. coinvolgere nell'attività le Pro Loco ,le Associazioni di categoria , le Associazioni culturali e ambientaliste ;
6. stipulare convenzioni con privati o altri enti che intendano favorire il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
7. Salvaguardare e proteggere i beni monumentali.
8. Riconoscere il ruolo delle Pro Loco attivando con le stesse un azione sinergica per la promozione del territorio in campo turistico.

Art. 2. Oggetto

La presente convenzione disciplina le modalità di cooperazione fra i Comuni per la gestione delle attività connesse alle finalità espresse nell'art 1.

Art. 3. Comune Capofila

Il Comune di Carsoli è individuato quale comune capofila, referente per conto degli altri Comuni per la gestione del servizio convenzionato.

Art.4 Organi decisionali e consultivi

L'organo decisionale è individuato nella Conferenza dei Sindaci.

La conferenza dei sindaci avrà l'obbligo di consultare le Riserve Naturali nelle occasioni in cui verranno trattati problemi ambientali.

Sono permanentemente invitati ai lavori della Conferenza oltre a tutti gli enti aderenti, a titolo consultivo, i rappresentanti delle Pro Loco e delle Associazioni che aderiranno volontariamente all'iniziativa

La Conferenza approva il documento di indirizzo proposto dal Sindaco del Comune Capofila, il programma della attività e degli eventi; la relazione conclusiva del Sindaco del Comune Capofila e la relazione a consuntivo.

La conferenza stabilisce l'eventuale adesione alla Convezione da parte di Associazioni e singoli privati,

Delibera a maggioranza assoluta dei componenti l'eventuale adesione di altri Comuni.



PROVINCIA DELL' AQUILA



PROVINCIA DI ROMA



PROVINCIA DI RIETI

La conferenza delibera con la presenza della maggioranza degli enti aderenti.

Art. 5. Attività gestionale

Al Comune capofila, sono demandati ed affidati tutti i compiti connessi alla gestione del piano di attività deliberato dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 4.

In particolare spetta all'ente suddetto, denominato Comune capofila:

- a) Contabilizzare i contributi pubblici e privati per la realizzazione della attività,
- b) svolgere le attività di gestione

Art. 6. Obblighi degli Enti aderenti

Ogni aderente si impegna a:

1. diffondere il materiale promozionale e pubblicitario eventualmente prodotto,
2. assumere ogni opportuna iniziativa atta alla promozione del territorio,
3. collaborare per la redazione delle informazioni necessarie alla attività promozionale e alla possibile fruizioni dei beni storici , ambientali e culturali,
4. fornire ogni possibile supporto agli eventi e alle attività che si svolgeranno nel proprio comune,
5. promuovere l'adesione delle scuole alla iniziativa;
6. stanziare a bilancio le risorse necessarie per finanziare la realizzazione degli interventi con un impegno annuo così ripartito,
 - a. Comuni fino a 300 abitanti € 300
 - b. Comuni fino a 500 abitanti € 500
 - c. Comuni tra 500 e 1000 abitanti € 800
 - d. Comuni tra 1000 e 3000 abitanti € 1200
 - e. Comuni oltre 3000 abitanti € 2000
 - f. Provincia L'Aquila € 15.000
 - g. Provincia Rieti € 10.000
 - h. Provincia Roma € 20.000
 - i. Parchi e Riserve regionali € 1.000

Le quote di adesione delle associazioni sarà definita dalla conferenza dei sindaci con un contributo minimo

Art. 7. Risoluzione della convenzione

In caso di protratta inadempienza finanziaria la Conferenza dei Sindaci disporrà, a maggioranza, l'esclusione dalla convenzione del Comune inadempiente, con risoluzione dei relativi rapporti.

La convenzione, inoltre, si risolverà di diritto nell'ipotesi che i Comuni rimasti, dopo recesso degli altri Comuni associati, non superino il numero di tre.

Art. 8. Recesso

Il recesso è consentito, previo opportuna motivazione e preavviso da comunicare almeno sei mesi prima al Comune capofila.



PROVINCIA DELL'AQUILA



PROVINCIA DI ROMA



PROVINCIA DI RIETI

Art. 9. Durata

La durata della convenzione è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula. Decorso tale periodo, con la deliberazione dei competenti organi dei Comuni aderenti, la convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori anni, ovvero per un periodo diverso stabilito dai medesimi. In difetto di rinnovo, da deliberarsi, non oltre trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di durata anche rinnovata, la convenzione perderà efficacia.

Art. 10. Controversie

La definizione di ogni e qualsiasi controversia dipendente dall'interpretazione della presente convenzione sarà affidata, ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni; 1 dalla Conferenza dei Comuni ed il terzo da un rappresentante della Provincia di cui fa parte il comune che avanza la contestazione ;

Gli arbitri così nominati giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio di contraddittorio, e con pronuncia inappellabile

Letto, approvato e sottoscritto